

buti sia compensata dall'imponibilità delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione e, per converso, questa compensazione fra la detraibilità, in uno stadio, e l'imponibilità, nell'altro, non potrebbe più essere garantita ove i versamenti risultanti dai contributi esenti fossero effettuati da un assicuratore stra-

niero in un paese straniero, dove il loro assoggettamento all'imposta risulterebbe aleatorio.

Gli artt. 67 e 106 del Trattato non ostano ad una tale legislazione.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-204/90 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. *Contesto normativo nazionale*

Secondo l'art. 54, primo e secondo comma, del codice belga delle imposte sui redditi (in prosieguo: il « CIR »), sono dedotti dal totale dei redditi professionali i « contributi d'assicurazione non obbligatoria contro la malattia e l'invalidità che il contribuente ha versato ad una mutua assicuratrice riconosciuta in Belgio, e i contributi d'assicurazione complementare contro la vecchiaia e la morte prematura che il contribuente ha versato in Belgio, in esecuzione specialmente di un contratto d'assicurazione sulla vita, stipulato a titolo individuale ».

2. *L'oggetto della controversia e la questione pregiudiziale*

Il sig. Bachmann aveva concluso nel 1971, nella Repubblica federale di Germania, un contratto d'assicurazione non obbligatoria contro la malattia, presso la società Debeka Krankenversicherungsverein AG, e due contratti d'assicurazione, l'uno contro l'invalidità, l'altro sulla vita, presso la società Hamburg-Mannheimer.

Il 16 maggio 1972, egli si è stabilito in Belgio per dirigere il servizio giuridico e fiscale della camera di commercio belgo-lussemburghese-tedesca a Bruxelles. Dal 1973 al 1976, nella sua dichiarazione dei redditi, il sig. Bachmann ha dedotto i contributi relativi ai contratti soprammenzionati dal totale dei redditi professionali belgi.

* Lingua processuale: il francese.

Con decisione del 24 agosto 1987, il direttore delle imposte dirette di Bruxelles-I ha considerato inaccettabile questa deduzione. Il sig. Bachmann ha quindi presentato ricorso alla Cour d'appel di Bruxelles che, con sentenza 15 novembre 1988, ha confermato la decisione suddetta. In sede di riesame la Cour de cassation (Prima Sezione), sospendendo il procedimento, ha posto alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

« Se le disposizioni del diritto tributario belga che, ai fini dell'imposta sui redditi, subordinano la detrazione di contributi d'assicurazione contro la malattia e l'invalidità o contro la vecchiaia e la morte alla condizione che i contributi siano versati in Belgio, siano compatibili con gli artt. 48, 59, primo comma in particolare, 67 e 106 del Trattato CEE ».

3. *Il procedimento davanti alla Corte*

L'ordinanza di rinvio della Cour de cassation del Belgio è stata depositata nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1990.

In conformità con l'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, la parte convenuta nella causa principale, rappresentata dall'avv. Jean-Pierre Nemery de Bellevaux, il ministro delle Finanze del Regno del Belgio, rappresentato dall'avv. Ignace Maselis, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, e la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Ernst Röder, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni scritte.

La Corte, vista la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso d'aprire la fase orale del procedimento senza disporre misure d'istruzione preliminare.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sulla violazione dell'art. 48 del Trattato*

1. 1. Secondo il sig. *Bachmann*, l'art. 54 del CIR sarebbe incompatibile con l'art. 48 del Trattato. Pur essendo applicabile senza distinzioni a coloro che risiedono nel Regno del Belgio, l'art. 54 del CIR riguarderebbe solo eccezionalmente i lavoratori che siano stati sempre domiciliati in Belgio. Nella maggior parte dei casi, infatti, questi lavoratori hanno concluso un'assicurazione con assicuratori stabiliti in questo Stato, mentre i lavoratori che hanno iniziato la loro attività professionale in un altro Stato membro concludono, fin dal momento in cui iniziano la loro attività, un'assicurazione con assicuratori stabiliti in quest'ultimo Stato.

La conclusione di un nuovo contratto con società stabilite in Belgio sarebbe soggetta a condizioni più onerose, data l'età più avanzata, la perdita d'aumento della parte delle riserve matematiche connesse all'assicurazione sulla vita e forse anche il rischio di vedersi rifiutare l'accesso presso assicuratori stabiliti in Belgio, dal momento che un peggioramento della salute dell'assicurato potrebbe indurre l'assicuratore a negare all'interessato la copertura del rischio.

1. 2. Il *governo belga* è del parere che l'art. 54 del CIR non comporti nessuna discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavo-

ratori degli Stati membri e che sia pertanto compatibile con l'art. 48 del Trattato. Il pagamento dei contributi sarebbe infatti richiesto in Belgio sia ai lavoratori nazionali sia ai lavoratori immigrati. Inoltre, i lavoratori belgi precedentemente espatriati che scelgano, allorché fanno ritorno in Belgio, di mantenere il beneficio dei contratti d'assicurazione conclusi all'estero dopo il loro espatrio, sarebbero soggetti all'art. 54 nello stesso modo in cui lo sono i lavoratori comunitari immigrati in Belgio che abbiano deciso di conservare il beneficio dei contratti conclusi precedentemente nel loro paese d'origine.

Contrariamente a quanto afferma la Commissione, l'art. 54 del CIR non comporterebbe nessuna discriminazione indiretta. Infatti:

- a) l'art. 54 del CIR non potrà dissuadere un cittadino comunitario che non goda, neanche nel suo paese d'origine, della possibilità di deduzione fiscale in questione dall'accettare un'offerta di lavoro in Belgio;
- b) un cittadino comunitario che, nel suo paese d'origine, goda di detta possibilità potrà continuare a dedurre fiscalmente i contributi d'assicurazione dai suoi redditi professionali nel paese d'origine, anche dopo aver accettato un impiego in Belgio;
- c) un cittadino comunitario che abbia concluso dei contratti d'assicurazione, quali contemplati dall'art. 54 del CIR, con un'impresa stabilita in Belgio potrà dedurre i relativi contributi dai suoi redditi professionali belgi alle seguenti condizioni:

— per quanto riguarda l'assicurazione non obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, i contributi devono essere pagati ad una società mutualistica riconosciuta dal Belgio,

— per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita, i contributi devono essere versati in Belgio ad imprese belghe o a stabilimenti belgi d'impresе straniere.

La legge non disporrebbe quindi che i contributi debbano essere versati ad un'impresa belga;

- d) un cittadino comunitario non potrà dedurre né i contributi d'assicurazione non obbligatoria contro la malattia e l'invalidità che siano versati ad una società mutualistica non riconosciuta in Belgio, né i contributi d'assicurazione sulla vita che non siano versati in Belgio.

Il governo belga osserva, inoltre, che un cittadino comunitario, che intenda accettare un impiego in Belgio, può porre fine al suo contratto d'assicurazione contro la malattia e l'invalidità nel suo paese d'origine, senza subire nessun inconveniente, e può concludere un nuovo contratto con una società mutualistica riconosciuta dal Belgio, per poter beneficiare della deducibilità fiscale.

Per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita, l'impossibilità di dedurre i contributi sarebbe compensata dal fatto che i capitali o rendite risultanti non sono soggetti ad imposta. Grazie a questa compensazione, la normativa in esame non avrebbe, né direttamente né indirettamente, conseguenze finanziarie più sfavorevoli per i cittadini degli

altri Stati membri che per i cittadini belgi. L'art. 54 del CIR non comporterebbe quindi una violazione del principio di non discriminazione, enunciato dall'art. 48 del Trattato (sentenza 8 ottobre 1980, causa 810/79, *Überschär*, Racc. pag. 2747, punto 17 della motivazione).

Secondo il governo belga, il presente caso sarebbe diverso da quello contemplato dalla sentenza 8 maggio 1990, *Biehl* (causa C-175/88, Racc. pag. I-1779). In quest'ultimo caso, infatti, si sarebbe trattato di un obbligo di residenza imposto a chi intendesse ottenere il rimborso della parte d'imposta non dovuta, mentre nel caso in esame l'art. 54 del CIR non imporrebbe nessun obbligo del genere per poter fruire della possibilità di deduzione fiscale.

Il governo belga fa inoltre notare che gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, creati dalla diversità delle legislazioni degli Stati membri in materia fiscale, devono scomparire con l'armonizzazione di queste legislazioni. A tale scopo, la Commissione ha proposto una direttiva sull'armonizzazione delle disposizioni relative all'imposizione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 1980, C 21, pag. 6), il cui art. 9 così recita:

« 1. Quando uno Stato membro concede uno sgravio dell'imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 2, mediante detrazione dalla base imponibile o in altra maniera, a causa dei versamenti effettuati da una persona fisica a una società assicuratrice, ad una banca, a un fondo pensioni, a una società di credito edilizio o a qualsiasi altro beneficiario, il fatto che il beneficiario si trovi, sia stabilito o risieda in un altro Stato membro, non giustifica, di per sé, il rifiuto dello sgravio in questione.

2. Il primo Stato membro può subordinare l'applicazione del paragrafo 1 alla condizione che il beneficiario sia sottoposto a controllo fiscale e osservi taluni obblighi fiscali corrispondenti al controllo ed agli obblighi applicabili ad analoghi beneficiari residenti sul suo territorio ».

La proposta della Commissione provverebbe che, anche dopo un'armonizzazione fiscale sulla detrazione dei contributi assicurativi, un qualche ostacolo alla libera circolazione delle persone potrebbe essere giustificato da esigenze di controllo fiscale.

Altri ostacoli alla libera circolazione delle persone possono esistere, in particolare quelli dovuti alla diversità delle legislazioni nazionali in materia sociale. Orbene, a proposito di tali ostacoli, la Corte ha ammesso nella sentenza 15 gennaio 1986, *Pinna* (causa 41/84, Racc. pag. 1), che la loro esistenza è conciliabile con il Trattato. Ciò che invece sarebbe inammissibile, è che una normativa comunitaria aggiunga ulteriori diversità a quelle già risultanti dalla mancanza d'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Gli ostacoli dovuti alla mancanza di tale armonizzazione in materia di previdenza sociale non sono contrari all'art. 48 del Trattato. Ecco perché l'art. 51 prevede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore della previdenza sociale, al fine di garantire la libera circolazione delle persone.

Il governo belga osserva infine che la sentenza della Corte cui fa riferimento la Commissione per confutare la tesi secondo cui la regolamentazione nazionale controversa sa-

rebbe giustificata dall'assenza di imposte sui capitali e sulle rendite formate con i contributi d'assicurazione, non è applicabile al presente caso. Nella sentenza 28 gennaio 1986, Commissione/Francia (causa 270/83, Racc. pag. 273), le disposizioni controverse creavano direttamente una discriminazione fiscale a danno di succursali e agenzie di società assicuratrici stabilite in un altro Stato membro. Era del tutto evidente che i vantaggi di cui potevano fruire le società straniere non potevano giustificare una violazione del principio di non-discriminazione.

1. 3. La *Commissione* ritiene che la disposizione belga di cui si tratta sia contraria all'art. 48, n. 1, del Trattato. Come ha ammesso la Corte nella citata sentenza 8 maggio 1990, Biehl, punti 11, 12 e 13 della motivazione, e in quella 12 febbraio 1974, Sotgiu (causa 152/73, Racc. pag. 153), il principio di parità di trattamento dei lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda in particolare la loro retribuzione, vieta non solo le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità, ma anche ogni forma camuffata di discriminazione che, ricorrendo ad altri criteri di distinzione, pervenga allo stesso risultato. Anche se il rifiuto di consentire la deducibilità dei contributi fa astrazione dalla nazionalità del contribuente, il criterio distintivo sul quale esso fa leva (il fatto cioè che i contributi siano versati in Belgio) rischia di essere a tutto svantaggio dei contribuenti aventi la nazionalità di altri Stati membri. L'applicazione di questo criterio fa sì che un lavoratore sarà dissuaso dall'esercitare un'attività professionale in Belgio, quando constaterà che la detrazione fiscale di cui potrebbe beneficiare nello Stato d'occupazione per i contributi alla pensione complementare che ha versato e che intende continuare a versare al medesimo assicuratore, gli verrà negata in Belgio.

La *Commissione* ritiene inoltre che l'art. 54 del CIR rappresenti comunque un ostacolo

alla libera circolazione dei lavoratori vietato dal Trattato (sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton, Racc. pag. 3877).

Essa considera non conclusivo l'argomento del governo belga, secondo cui l'impossibilità di detrarre i contributi ai fini fiscali sarebbe compensata dall'assenza di imposte sulle rendite da capitale costituite grazie ai contributi stessi. Se questo vantaggio fiscale per le pensioni può risolvere in modo equo la situazione dei lavoratori frontalieri, esso non presenta alcun interesse per coloro che lascino il Belgio dopo avervi svolto un'attività professionale durante un certo periodo, come accade principalmente per i lavoratori d'altri Stati membri. La Corte ha del resto escluso nella citata sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, punto 21 della motivazione, che una disparità di trattamento possa essere giustificata con la concessione di eventuali vantaggi. Per lo stesso motivo, sarebbe vano far valere in questo contesto l'esistenza di un rischio d'evasione fiscale (punto 25 della suddetta sentenza).

1. 4. Il *governo tedesco* sostiene che gli Stati membri non sono tenuti ad armonizzare le loro legislazioni per quanto riguarda l'imposta sul reddito, al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, anche se, come nel caso in esame, questa libertà sia soggetta a restrizioni.

È esatto che il cittadino dello Stato membro A, in cui è consentita la deduzione fiscale dei contributi assicurativi, subisce la perdita di un vantaggio fiscale allorché viene a trovarsi occupato nello Stato membro B, che esclude, in modo assoluto, la possibilità di una deduzione del genere. Sennonché, gli Stati membri non sono obbligati ad armonizzare la loro legislazione relativa all'imposta sul reddito, per agevolare la libera circolazione delle persone. Lasciando lo Stato A

per recarsi a lavorare nello Stato B, si deve accettare la perdita di taluni vantaggi fiscali accordati dallo Stato A, e non dallo Stato B; inversamente, questa differenza di trattamento fiscale può costituire per i lavoratori un incentivo a lasciare lo Stato B ed a recarsi nello Stato A.

Una conclusione simile s'impone nel caso in cui lo Stato B accordi — al pari dello Stato A — un vantaggio fiscale, ma unicamente per i contributi d'assicurazione versati ad imprese autorizzate ad operare in questo stesso Stato, e la società presso la quale il lavoratore è assicurato non sia in possesso di quest'autorizzazione. Il lavoratore che lascia lo Stato A per recarsi a lavorare nello Stato B subisce una perdita, benché le legislazioni dei due Stati siano analoghe in materia d'imposta sul reddito. Mentre nel caso precedentemente esaminato era la diversità in materia fiscale (imposta sul reddito) che rendeva più difficile la libera circolazione, nel secondo caso è la diversità in materia d'assicurazioni che appare determinante. In entrambi i casi, la perdita che subisce il lavoratore è tuttavia inevitabile fintantoché le condizioni base dei diversi tipi d'assicurazione non sono armonizzate.

2. Sulla violazione dell'art. 59 del Trattato

2. 1. Rifacendosi ai medesimi argomenti svolti a sostegno della censura di violazione dell'art. 48, il sig. *Bachmann* sostiene che la norma nazionale in questione è contraria anche all'art. 59 del Trattato.

2. 2. Il *governo belga* è invece del parere che l'art. 54 del CIR non limiti la libera prestazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'assicurazione complementare contro la malattia e l'invalidità, i contributi d'assicurazione possono, a norma di detto articolo, essere dedotti dal totale dei redditi se sono versati ad una mutua assicuratrice belga, o straniera riconosciuta dal Belgio. La Corte ha ammesso il riconoscimento delle mutue assicuratrici straniere nella sentenza 4 dicembre 1986, Commissione/Germania (causa 205/84, Racc. pag. 3755, punti 46 e 47 della motivazione), secondo la quale l'esigenza di un'autorizzazione, che spetta solo allo Stato membro destinatario di concedere o di revocare, è l'unico mezzo per assicurare un controllo efficace senza limitare la libera prestazione dei servizi.

Occorre peraltro aggiungere che la prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE (GU L 228, pag. 3) e la seconda direttiva del Consiglio 88/357/CEE (GU L 172, pag. 1) relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative destinate a facilitare il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per quanto riguarda l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, escludono le mutue assicuratrici dal loro campo d'applicazione (art. 3 della direttiva 73/239/CEE, art. 12, n. 2, della direttiva 88/357/CEE). Ad ogni buon conto, i grandi rischi come quello di malattia sono esclusi dalla liberalizzazione prevista dalla direttiva 88/357/CEE (art. 5), e, d'altra parte, la libera prestazione dei servizi non è stata attuata per le prestazioni d'assicurazione contro l'invalidità fornite nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, tali prestazioni essendo disciplinate dalle disposizioni della direttiva sulle attività relative all'assicurazione sulla vita (79/267/CEE, GU L 63, pag. 1, art. 1, n. 3).

Per quanto riguarda poi l'assicurazione non obbligatoria sulla vita, il governo belga fa notare che anche in questo settore non è stata ancora attuata la libera prestazione dei servizi. Allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro può esigere che

una società estera debba essere autorizzata sul suo territorio ad effettuare le operazioni d'assicurazione sulla vita (artt. 6, 7 ed 8 della direttiva 79/267/CEE, GU L 63, pag. 1).

Anche se si dovesse ammettere che l'impossibilità di detrarre i contributi in questione rappresenta un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, un ostacolo del genere sarebbe comunque giustificato per motivi d'interesse generale. Se, in effetti, i contributi d'assicurazione complementare possono godere dell'immunità fiscale solo a condizione che siano versati in Belgio, ciò è dovuto al fatto che l'amministrazione fiscale non può controllare la veracità degli attestati relativi ai versamenti effettuati all'estero.

2. 3. Secondo la *Commissione*, l'art. 54 del CIR è contrario al principio della libera prestazione dei servizi, in quanto può dissuadere non solo i cittadini d'altri Stati membri, ma anche quelli dello Stato in questione, dal sottoscrivere un'assicurazione complementare con un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che un ostacolo alla libera prestazione dei servizi può in particolare essere costituito da misure fiscali nazionali che incidono sull'esercizio, da parte degli operatori economici, di questa libertà.

2. 4. Il *governo tedesco* afferma che la norma nazionale censurata è compatibile con il principio della libertà di prestazione dei servizi. L'ostacolo che ne deriva alla libertà di prestazione delle imprese d'assicurazione non aventi la loro sede o la loro direzione in Belgio sarebbe giustificato dall'interesse generale della protezione dei contraenti e degli assicurati (sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, *Commissione/Germania*, Racc. pag. 3755, punto 27 della motivazione). Infatti, chi contrae un'assicura-

zione non può di regola valutare se l'evoluzione della situazione finanziaria dell'assicuratore e le clausole del contratto predisposto da quest'ultimo siano tali da garantirgli la prestazione qualora si verifichi il rischio coperto: finché le legislazioni nazionali relative alle assicurazioni non siano armonizzate, gli Stati membri possono garantire il grado di protezione necessario, subordinando ad apposita autorizzazione la prestazione di servizi, in materia d'assicurazione, forniti da imprese residenti all'estero (sentenza 4 dicembre 1986 già citata, *Commissione/Germania*, punto 49 della motivazione). Le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, relative all'accesso all'attività dell'assicurazione diretta, escludono espressamente l'assicurazione sulla vita. Gli Stati membri possono dunque continuare a subordinare a tale beneplacito le prestazioni di servizi nel settore considerato.

Non solo, ma se gli Stati membri possono vietare l'esercizio dell'attività d'assicurazione alle imprese alle quali l'autorizzazione soprammenzionata è stata negata, essi possono altresì rifiutare a dette imprese la concessione di sgravi d'imposta.

3. *Sulla violazione degli artt. 67 e 106 del Trattato*

3. 1. A proposito della censura di violazione dell'art. 67 del Trattato, il sig. *Bachmann* è del parere che le disposizioni fiscali belghe impediscano la libera circolazione dei capitali, poiché, vietando la deduzione dei premi d'assicurazione pagati ad assicuratori esteri, inducono chi intende stipulare tali assicurazioni a rivolgersi esclusivamente ad assicuratori belgi. Egli fa inoltre notare come l'interpretazione del codice delle imposte sui redditi, sostenuta dal ministero delle Finanze, ponga in essere un'altra discrimina-

zione. L'amministrazione belga pretenderebbe, infatti, derogare espressamente alla condizione del pagamento effettuato in Belgio per i contributi padronali, qualora questi siano versati « (...) in base ad un'assicurazione di gruppo, conclusa in Francia, nel Granducato del Lussemburgo, o nei Paesi Bassi, a favore di taluni lavoratori di nazionalità francese, lussemburghese od olandese, nella misura in cui gli interessati non godano del regime speciale d'imposta previsto per i dirigenti, gli impiegati ed i ricercatori stranieri (...) ».

In merito all'asserita violazione dell'art. 106 del Trattato, il sig. Bachmann fa osservare che il governo belga non avanza nessun argomento in relazione alla sua situazione economica generale ed alla sua bilancia dei pagamenti, per giustificare la norma interna discriminatoria di cui si tratta, e conclude che le considerazioni svolte a proposito della violazione degli artt. 48 e 67 possono essere fatte valere anche in questa sede.

Infine, il ricorrente nel procedimento principale fa riferimento, a sostegno della sua tesi, alla sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 270/83, già menzionata, secondo la quale la Repubblica francese, non concedendo alle succursali ed agenzie in Francia di società assicuratrici aventi la sede sociale in un altro Stato membro, di fruire, nello stesso modo delle società assicuratrici aventi sede in Francia, del credito fiscale per i dividendi di società francesi che dette succursali ed agenzie riscuotono, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 52 del Trattato.

3. 2. Ad avviso del *governo belga* sarebbe anzitutto impossibile immaginare come una

disposizione di diritto fiscale possa rappresentare un impedimento alla libera circolazione dei capitali. L'art. 54 del CIR non impedirebbe al sig. Bachmann di versare i suoi contributi d'assicurazione nella Repubblica federale di Germania.

Ciò premesso, il governo belga osserva che, seppure la disposizione in esame facesse ostacolo alla libera circolazione dei capitali, non per questo essa sarebbe contraria agli artt. 67 e 106 del Trattato.

La deducibilità negata riguarderebbe infatti gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976. Durante questo periodo, la libera circolazione dei capitali non sarebbe stata attuata che in piccola parte da due direttive, le quali si limitavano a disporre il libero trasferimento di capitali effettuato in esecuzione di contratti d'assicurazione solo per i contratti per cui la libera prestazione dei servizi fosse già stata attuata. Orbene, fino a tutt'oggi, la libera prestazione dei servizi non avrebbe trovato attuazione nel settore delle società mutualistiche ed in quello dell'assicurazione sulla vita. Donde la conclusione che l'art. 67 non è stato violato.

Quanto all'art. 106, n. 1, nessuna violazione è anche in questo caso ipotizzabile, se i servizi interessati non sono ancora liberalizzati.

Nel caso stesso in cui la libera prestazione dei servizi fosse stata realizzata, l'art. 54 del CIR sarebbe comunque giustificato a motivo dell'impossibilità in cui si trova l'amministrazione fiscale belga d'accertare la veracità degli attestati relativi ai versamenti effettuati all'estero.

3. 3. La *Commissione* non ritiene pertinente il riferimento all'art. 106. Quanto poi all'art. 67, esso sarebbe stato attuato dalla direttiva 24 giugno 1988 (GU L 178, pag. 5), che assicura la liberalizzazione completa della circolazione dei capitali. Disposizioni fiscali come quelle in esame contengono quindi una discriminazione, fondata sul « luogo del collocamento dei capitali » ai sensi dell'art. 67.

3. 4. Il *governo tedesco* fa presente che la circolazione dei capitali può essere ostacolata, senza che ciò possa essere criticato dal punto di vista del diritto comunitario, dato che la materia in questione è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato, la quale liberalizza i « trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione », menzionati nell'allegato I, punto X. Senonché questa direttiva non permette di constatare se l'operazione per la quale il trasferimento è effettuato sia essa stessa liberata. Detta questione deve essere risolta in base alle disposizioni del Trattato.

Il *governo tedesco* osserva infine che, pur ammettendo che le disposizioni belghe relative all'imposta sul reddito, descritte nella questione pregiudiziale, costituiscano una misura restrittiva dei pagamenti, tale restrizione dovrebbe essere valutata alla luce dell'art. 106, n. 2, del Trattato, in relazione alle disposizioni di diritto comunitario applicabili all'operazione per la quale è effettuato il trasferimento (sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 24 della motivazione). Sono pertanto le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi quelle applicabili nella fattispecie.

4. *Soluzioni della questione pregiudiziale proposte dalle parti intervenute nel procedimento davanti alla Corte.*

Alla luce di quanto precede, il sig. *Bachmann* propone alla Corte di risolvere negativamente la questione pregiudiziale.

Il *governo belga* propone di rispondere che:

« Le disposizioni del diritto fiscale belga che, in materia d'imposte sui redditi, subordinano la deducibilità dei contributi d'assicurazione non obbligatoria contro la malattia e l'invalidità alla condizione che essi siano versati a società mutualistiche riconosciute dal Belgio e la deducibilità dei contributi d'assicurazione contro la vecchiaia e la morte alla condizione che i medesimi siano versati " in Belgio ", sono compatibili con gli artt. 48, 59, 67 e 106 del Trattato CEE ».

La *Commissione* ritiene che si debba rispondere quanto segue:

« Le disposizioni legislative o regolamentari d'uno Stato membro che, in materia d'imposte sui redditi, subordinano la deducibilità di contributi d'assicurazione, come quelli relativi all'assicurazione contro la malattia, l'invalidità, la vecchiaia e la morte, alla condizione che detti contributi siano versati ad

un'impresa stabilita sul territorio di questo Stato, sono incompatibili sia con gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato sia con le disposizioni della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, relativa all'attuazione dell'art. 67 del Trattato CEE ».

« Sono da ritenersi compatibili con il diritto comunitario le disposizioni nazionali di uno Stato membro che accordano un'agevolazione fiscale per i contributi d'assicurazione contro la malattia e l'invalidità o contro la vecchiaia e la morte, ai fini dell'imposta sul reddito, solo a condizione che l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o la sua direzione in detto Stato? ».

Il *governo tedesco* propone di rispondere affermativamente, riformulando però la questione pregiudiziale nel modo seguente:

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore